

Dichiarazione Iva 2022 - adempimenti finali

Il 2.05.2022 scade il termine ultimo per provvedere alla presentazione della dichiarazione Iva annuale per l'anno d'imposta 2021.

Si propone una check-list di controllo degli adempimenti connessi con la compilazione e trasmissione telematica del Modello Iva 2022, ricordando preliminarmente le più frequenti casistiche operative.

Indice


Principali novità dichiarazione Iva 2022	Pag. 2
- modalità e termini di dichiarazione Iva 2022	Pag. 2
- novità al modello di dichiarazione Iva 2022	Pag. 3
- soggetti obbligati ed esonerati dalla presentazione	Pag. 8
- quadro VE - determinazione del volume d'affari	Pag. 10
- quadro VF - Iva ammessa in detrazione	Pag. 11
- quadro VJ	Pag. 12
- quadro VH	Pag. 15
- quadro VL - liquidazione dell'imposta annuale	Pag. 17
- quadro VQ	Pag. 18
- quadro VT	Pag. 19
- quadro VM	Pag. 20
- quadro VX	Pag. 21
- quadro VN	Pag. 22
- caso pratico completo	Pag. 23
Compensazione orizzontale del credito Iva	Pag. 36
Richiesta del rimborso Iva annuale	Pag. 38
Check-list compilazione dichiarazione Iva	Pag. 42

PRINCIPALI NOVITÀ DICHIARAZIONE IVA 2022

L. 30.12.2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022, n. 234 pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31.12.2021) - Provvedimento del 14.01.2022 (Prot. n. 11160/2022)

Con il Provvedimento del 14.01.2022 (Prot. n. 11160/2022), pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli di dichiarazione Iva/2022, da utilizzare per la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2021, con le relative istruzioni e le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli. Inoltre, tale Provvedimento ha approvato anche il modello di dichiarazione annuale Iva Base 2022, per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2021.

MODALITÀ E TERMINI DI DICHIARAZIONE IVA 2022



NOVITÀ AL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2022

DATI RELATIVI AGLI IMPORTI SOSPESI PER EMERGENZA SANITARIA

Rigo VA16

Il rigo VA16 è riservato alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che, operando nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24.10.2020, hanno usufruito della **sospensione dei versamenti Iva** in scadenza nei mesi di **gennaio e febbraio 2021** (art. 1, c. 36, lett. c) L. 178/2020. Nel rigo si indica l'ammontare complessivo dei versamenti sospesi.

Il rigo è compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che abbiano partecipato nel 2021 ad una procedura di liquidazione Iva di gruppo consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società, oppure di sospendere l'intero versamento della procedura stessa.

VA16 Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ,00

NUOVE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE

Rigo VE

- Nel quadro VE sono introdotti gli specifici righi riservati alle nuove percentuali di compensazione del:
 - .. **6,4%** applicabile a legno e alla legna da ardere (D.M. 5.02.2021);
 - .. **9,5%** applicabile alle cessioni di bovini e suini vivi (art. 68, c. 1 D.L. 73/2021).
- Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65% e 7,95%.

- Nel rigo **VE33** sono ricomprese:
 - .. le cessioni esenti Iva di strumentazione per diagnostica Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione (art. 1, cc. 452 e 453 L. 178/2020);
 - .. le cessioni di beni effettuate da un operatore extraUE nei confronti del soggetto passivo che si considera acquirente/rivenditore degli stessi beni (art. 10, c. 3 D.P.R. 633/1972).

QUADRO VE	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI					
VE1			,00	2	,00
VE2			,00	4	,00
VE3			,00	6,4	,00
VE4	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3	,00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)			,00	7,5	,00
VE5			,00	8,3	,00
VE6			,00	8,5	,00
VE7			,00	8,8	,00
VE8			,00	8,8	,00
VE9			,00	9,5	,00
VE10			,00	10	,00
VE11			,00	12,3	,00

NUOVE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE

Rigo VF

Nella sezione 1, **rigo VF4**, la percentuale di compensazione del 6% è stata sostituita con la percentuale del 6,4% prevista dal D.M. 5.02.2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65% e 7,95%, sostituite con la percentuale di compensazione del **9,5%** dall'art. 68, c. 1 D.L. 73/2021. Conseguentemente, i righi della sezione e anche i righi della sezione 2 sono stati rinumerati.

- Nella sezione 3-A, rigo VF34, il campo 7 è stato ridenominato "Operazioni esenti art. 19, c. 3, lett. a-bis) e d-bis)" per consentire l'indicazione delle operazioni esenti di cui all'art. 10, c. 3 D.P.R. 633/1972 equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.
- Il campo 9, quest'anno, è denominato "Operazioni esenti legge n. 178/2020" per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle operazioni di cui all'art. 1, cc. 452 e 453 L. 178/2020.

Nella sezione 3-B, **rigo VF41**, la percentuale di compensazione del 6% è stata sostituita con la percentuale del **6,4%** prevista dal D.M. 5.02.2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95% sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5% dall'art. 68, c. 1 D.L. 73/2021. Conseguentemente, i righi dello scorso anno da VF44 a VF50 sono stati rinumerati.

COMPENSAZIONE CREDITO IVA

Il quadro VX è aggiornato alla soglia di € 2.000.000 per la compensazione orizzontale del credito Iva (o rimborso in procedura semplificata) ex art. 1, c. 72 L. 234/2021, con l'eliminazione del campo 6 del rigo VX4 riservato ai subappaltatori.

Tavola n. 1

Quadro VF

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1					
	VF2		,00	2		,00
	VF3		,00	4		,00
	VF4		,00	5		,00
	VF5		,00	6,4		,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF6	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,3		,00
	VF7		,00	7,5		,00
	VF8		,00	8,3		,00
	VF9		,00	8,5		,00
	VF10		,00	8,8		,00
			,00	9,5		,00

... omissis...

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			
1	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili
3	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
5	Operazioni non soggette	6	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1
7	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis)	8	Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
9	Operazioni esenti legge n. 178/2020	10	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

QUADRO VO

- Righi VO10 e VO11**
 - Nella sezione 1, i righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati "Vendite a distanza intracomunitarie di beni - art. 41, c. 1, lett. b), D.L. n. 33 del 1993" per tenere conto delle modifiche introdotte nel D.L. 331/1993 dal D. Lgs. 83/2021.
 - Il **rigo VO10** è riservato agli operatori che effettuano vendite a distanza di beni intraUE che:
 - .. non hanno superato la soglia di € 10.000;
 - .. hanno esercitato l'opzione, dal 2021, per l'applicazione dell'Iva nello Stato UE di destinazione dei beni. Analoga opzione è consentita agli operatori che effettuano le predette cessioni nei confronti di soggetti privati residenti a San Marino, che non hanno superato la soglia di € 28.000.
 - Il **rigo VO11** è utilizzato per comunicare la revoca dal 2021 dell'opzione precedentemente esercitata.
- Rigo VO17**
 - I soggetti che effettuano le prestazioni di cui all'art. 7-octies D.P.R. 633/1972 (telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici), nei confronti di privati UE, che non hanno superato la soglia di € 10.000 devono utilizzare il rigo VO16 per comunicare l'opzione dal 2021 per l'applicazione dell'Iva nello Stato UE di residenza del committente.
 - È stato inserito il nuovo **rigo VO17** per comunicare la revoca dal 2021 dell'opzione esercitata dai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi citate nei confronti di committenti privati UE.

Tavola n. 2

Quadro VO

VO10 VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	BE	DE	DK	EL	ES	FR	XI	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
	Revoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VO11	Opzioni	CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR		
	Revoche	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

... omissis...

VO16 PRESTAZIONI DI SERVIZI ELETTRONICI (art. 7-octies)	Opzioni	BE	DE	DK	EL	ES	FR	IE	LU	NL	PT	AT	FI	SE	CY	EE
	Revoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VO17	Opzioni	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR				
	Revoche	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				

Tavola n. 3

Dichiarazione d'intento adempimento in sintesi

Dati

- Come nella Dichiarazione Iva dell'anno scorso è venuto meno il quadro VI dove erano riepilogati i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute dal fornitore degli esportatori abituali.
- Ciò in considerazione del fatto che dal 1.01.2020 è stato eliminato l'obbligo di redigere la dichiarazione d'intento in duplice esemplare, di numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore, di annotarla entro i 15 giorni successivi in apposito registro e di indicarne gli estremi nelle fatture emesse.

Adempimento	Ambito soggettivo	Modalità di trasmissione	Termine di presentazione	Profili sanzionatori
Dichiarazione d'intento	Esportatori abituali	Per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1.01.2015, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'Iva devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento.	<p>Dal 2020, l'esportatore non ha più l'obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d'intento nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ma soltanto l'obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale del 27.02.2020 ha disposto che, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva, a partire dal 2.03.2020 sono rese disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento stesse. • I fornitori comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate, possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d'intento con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, consultando il proprio "Cassetto fiscale"; tali informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio "Cassetto fiscale". • Il Provvedimento citato specifica, poi, che l'utilizzo del modello di dichiarazione d'intento precedente (approvato con provvedimento del 2.12.2016) è comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (quindi, fino al 27.04.2020). 	Il cedente o prestatore dell'esportatore abituale è punito, dal 2020, con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (fino al 31.12.2019, invece, da € 250 a € 2.000) se effettua le operazioni di cui all'art. 8, c. 1, lett. c) DPR 633/1972 prima di aver ricevuto, da parte dell'esportatore abituale, la dichiarazione d'intento, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate.

FATTURA ELETTRONICA EMESSA NEI CONFRONTI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

- Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) DPR 633/1972, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30.04.2018 e successive modificazioni.
- La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento", nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale.
- Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è composto di due parti:
 - .. la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
 - .. la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/".
- In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:
 - .. nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
 - .. nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
 - .. nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

DICHIARAZIONE D'INTENTO: LE NOVITÀ AL FINE DI RIDURRE I COMPORAMENTI FRAUDOLENTI

- | | |
|-------------------|--|
| Attenzione | Legge di Bilancio 2021, con effetto 1.01.2021 ha stabilito che è inibita l'emissione di nuove dichiarazioni d'intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all'esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale. |
|-------------------|--|
- Inoltre, è possibile per l'Agenzia delle Entrate invalidare le dichiarazioni d'intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e dichiarazione d'intento falsa e inibire l'emissione della fattura elettronica da parte del fornitore, che abbia indicato il riferimento di una dichiarazione d'intento invalidata, con titolo di non imponibilità Iva.
- | | |
|-------------------|--|
| Attenzione | <ul style="list-style-type: none">• Le modalità operative dei controlli e l'inibizione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d'intento false/errate/ecc. sono state delineate ad opera del Provvedimento direttoriale del 29.10.2021.• Le disposizioni contenute nel citato Provvedimento hanno effetto a decorrere dal 1.01.2022, e ad oggi non è dato sapere se tali controlli avranno effetto anche per le dichiarazioni d'intento trasmesse a decorrere dal 1.01.2021 (sembra ragionevole ritenere che i controlli non dovrebbero "toccare" le dichiarazioni d'intento del 2021 in quanto vi sarebbero ricadute non indifferenti per i fornitori che hanno emesso fatture non imponibili su dichiarazioni d'intento che, solo successivamente, sono risultate false/errate/ecc.) |
|-------------------|--|

Tavola n. 4

Provvedimento direttoriale 29.10.2021.

<p>Individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle attività di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le attività di analisi e di controllo, realizzate dall’Agenzia delle Entrate, sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia stessa e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private. • La valutazione del rischio da parte dell’Agenzia delle Entrate è orientata, prioritariamente, alla: <ul style="list-style-type: none"> .. analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d’intento trasmesse; .. valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società; .. individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi; .. individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond. 				
<p>Procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento trasmesse tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo di cui al punto che precede, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. • Contestualmente, l’Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni. <table border="1" data-bbox="432 981 1485 1122"> <tr> <td data-bbox="432 981 587 1122">Attenzione</td> <td data-bbox="592 981 1485 1122">La comunicazione, contenente le anomalie riscontrate, è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="432 1128 1485 1301"> <tr> <td data-bbox="432 1128 587 1301">Attenzione</td> <td data-bbox="592 1128 1485 1301">L’Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’invalidazione, procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento, dandone comunicazione al contribuente.</td> </tr> </table>	Attenzione	La comunicazione, contenente le anomalie riscontrate, è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.	Attenzione	L’Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’invalidazione, procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento, dandone comunicazione al contribuente.
Attenzione	La comunicazione, contenente le anomalie riscontrate, è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.				
Attenzione	L’Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’invalidazione, procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento, dandone comunicazione al contribuente.				
<p>Procedura per l’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici. • A seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento è rilasciata una ricevuta di scarto; la ricevuta contiene l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale. • Fermo restando il fatto che la presentazione della documentazione non comporta sospensione dell’efficacia dell’invalidazione. <table border="1" data-bbox="432 1608 1485 1771"> <tr> <td data-bbox="432 1608 587 1771">Attenzione</td> <td data-bbox="592 1608 1485 1771">L’Ufficio competente, qualora dalla documentazione presentata dal contribuente, riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l’inibizione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento da parte del contribuente.</td> </tr> </table>	Attenzione	L’Ufficio competente, qualora dalla documentazione presentata dal contribuente, riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l’inibizione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento da parte del contribuente.		
Attenzione	L’Ufficio competente, qualora dalla documentazione presentata dal contribuente, riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l’inibizione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento da parte del contribuente.				
<p>Fatture elettroniche trasmesse dal fornitore al cliente tramite lo SDI qualora la dichiarazione d’intento sia stata invalidata da parte dell’Agenzia delle Entrate</p>	<p>L’invalidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c) DPR 633/1972 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata al fornitore.</p>				

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE

SOGGETTI OBBLIGATI

Titolari di partita Iva

- Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 D.P.R. 633/1972, titolari di partita Iva.
- Si tratta, quindi, dei soggetti titolari di partita Iva in quanto:
 - .. esercenti attività d'impresa sotto qualsiasi forma giuridica;
 - .. esercenti attività artistiche o professionali (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi) anche in forma associata;
 - .. associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali non riconosciute, che non hanno optato per le disposizioni di cui alla L. 398/1991.
- L'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva è applicabile anche qualora i soggetti Iva di cui sopra, nel corso dell'anno:
 - .. **non abbiano effettuato operazioni in regime Iva;**
 - .. **non siano tenuti al versamento dell'imposta;**
 - .. **non abbiano svolto alcuna attività;**
 - .. abbiano effettuato esclusivamente operazioni **non imponibili** di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972;
 - .. abbiano effettuato operazioni **non soggette** di cui all'art. 74, cc. 7 e 8 (cessioni di rottami) D.P.R. 633/1972.

CASI PARTICOLARI

- Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva anche:
 - .. i soggetti (agricoltori esonerati, esercenti attività di intrattenimento) che, in precedenza, abbiano optato per l'applicazione dell'Iva in modo ordinario;
 - .. gli eredi;
 - .. il curatore fallimentare;
 - .. le società incorporanti;
 - .. le società beneficiarie in caso di scissione.

Tavola

Principali soggetti esonerati

<p>Esclusivamente operazioni esenti</p>	<p>Contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. 633/1972, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 633/1972 abbiano effettuato soltanto operazioni esenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione i contribuenti che: <ul style="list-style-type: none"> .. debbano eseguire la rettifica della detrazione nel caso di acquisti di beni ammortizzabili (art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972); .. abbiano registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, c. 2 D.L. 331/1993); .. abbiano effettuato anche operazioni imponibili, ancorché riferite ad attività tenute con contabilità separate; .. abbiano effettuato acquisti od operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta dal cessionario/committente (reverse charge). Si pensi, ad esempio, alle prestazioni di servizi su edifici [art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972] oppure alla compravendita di rottami e altri materiali di recupero (art. 74, cc. 7 e 8 del D.P.R. 633/1972).
<p>Minimi e forfetari</p>	<p>I contribuenti minimi (art. 27, cc. 1 e 2, D.L. 98/2011) e i forfetari (cc. da 54 ad 89, L. 190/2014).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tali contribuenti sono esonerati: <ul style="list-style-type: none"> .. dall'obbligo di registrazione e liquidazione/versamento dell'Iva (in quanto fatture fuori campo Iva); .. dalla presentazione della dichiarazione Iva; .. dagli obblighi di tenuta dei registri Iva (fatture emesse, corrispettivi, acquisti e ogni altro registro tenuto ai fini Iva); .. dall'obbligo di presentazione dello spesometro e comunicazioni liquidazioni Iva.

Tavola (segue)

Produttori agricoli esonerati	Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972.	<ul style="list-style-type: none"> • Produttori agricoli con un volume d'affari non superiore a € 7.000,00, costituito per almeno 2/3 da cessioni relative a beni di cui alla Tabella A, parte I, D.P.R. 633/1972. • Tali contribuenti sono esonerati dagli adempimenti previsti dalla normativa Iva (fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, dichiarazione annuale). • Vi è comunque l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto/bollette doganali.
Giochi e intrattenimenti	Esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 74, c. 6 del D.P.R. 633/1972, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari. Non rientrano tra i soggetti esclusi coloro che svolgono attività spettacolistiche. Anche nell'ipotesi in cui si renda applicabile l'art. 74-quater, c. 5 D.P.R. 633/1972 (contribuenti in regime forfetario), vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva.	<ul style="list-style-type: none"> • Le attività di intrattenimento, soggette a imposta sugli intrattenimenti (ISI), che scontano l'Iva in modo forfetario sono: <ul style="list-style-type: none"> .. esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione musicale dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio; .. utilizzo di biliardi, di elettrogrammofoni, di biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o associazioni di qualunque specie; .. utilizzo ludico di strumenti multimediali; .. gioco del bowling; .. noleggio go-kart ; .. ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse; .. esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.
Giornalai e tabaccai	<ul style="list-style-type: none"> • In considerazione del fatto che tali soggetti effettuano esclusivamente operazioni non rilevanti ai fini Iva, gli stessi sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva. • Nei casi in cui tali contribuenti effettuino la registrazione degli acquisti esercitando la relativa detrazione d'imposta, possono presentare la dichiarazione Iva al fine di recuperare il relativo credito. 	
Affitto unica azienda	Imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva.	Circolari 19.03.1985, n. 26 e 4.11.1986, n. 72
Cessata attività	Soggetti passivi Iva che hanno cessato l'attività entro il 31.12 dell'anno precedente.	
Soggetti esteri	Soggetti esteri non stabiliti ai fini Iva in Italia.	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva: <ul style="list-style-type: none"> .. i soggetti senza stabile organizzazione in Italia, che risiedono in uno Stato membro della UE, che hanno effettuato sul territorio dello Stato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell'imposta; .. i soggetti, domiciliati o residenti fuori dalla UE (non identificati in ambito comunitario), che si sono identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato secondo le disposizioni dell'art. 74-quinquies del D.P.R. 633/1972 per gli adempimenti riguardanti servizi resi mediante mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi domiciliati/residenti in Italia o altro Stato membro.
Soggetti L. 398/1991	<ul style="list-style-type: none"> • Associazioni sportive dilettantistiche. • Associazioni senza fini di lucro. • Società sportive dilettantistiche di capitali (comprese le cooperative) senza fine di lucro di cui all'art. 90, c. 17 L. 289/2002. • Pro-loco (art. 9-bis D.L. 417/1991). • Associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Che hanno optato per l'esonero dagli adempimenti ai fini dell'Iva ai sensi della L. 398/1991. <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione vincola il soggetto per almeno un quinquennio ed è valida, se è posto in essere il cosiddetto "comportamento concludente", dal 1.01 o dall'inizio dell'attività. • La comunicazione dell'opzione avviene nel quadro VO (nel Mod. Iva 2022 casella 1, rigo VO30 per il comportamento concludente tenuto nel 2021). • Tali soggetti devono comunque effettuare i versamenti Iva periodici.

QUADRO VE - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

DEFINIZIONE

- Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, **nonché i passaggi interni di cui all'ultimo comma dell'articolo 36.**

Tavola

Determinazione del volume d'affari

DEFINIZIONE	⇒ Il volume d'affari è costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate , registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta.
ELEMENTI DA CONSIDERARE NEL VOLUME D'AFFARI	⇒ Fatture immediate emesse. ⇒ Nel periodo di riferimento (anno solare). Compresi gli "imponibili" relativi alle operazioni con Iva ad esigibilità differita.
	⇒ Per i soggetti non obbligati all'emissione della fattura (commercianti al minuto - art. 22) il calcolo del volume d'affari si effettua separando l'imponibile e l'Iva compresi nel corrispettivo.
	⇒ Consegne o spedizioni effettuate, risultanti da documenti di trasporto riepilogati nelle fatture differite.
	⇒ Variazioni delle operazioni, in aumento o in diminuzione, operate ai sensi dell'art. 26 in quanto, anche se relative ad operazioni poste in essere negli anni precedenti, se danno luogo ad annotazioni nei registri Iva del cedente o del cessionario.
ELEMENTI ESCLUSI DAL VOLUME D'AFFARI	⇒ Cessioni di beni ammortizzabili, compresi i diritti di brevetto industriali, di utilizzazione delle opere dell'ingegno, di concessione e di licenza, nonché di marchi di fabbrica e diritti similari.
	⇒ Passaggi interni tra contabilità separate. ⇒ Art. 36, c. 5 D.P.R. 633/1972
	⇒ Acquisti da soggetti non residenti o da residenti con il regime del "reverse charge" ⇒ Art. 17, c. 3, 5, 6 D.P.R. 633/1972
	⇒ Compensi corrisposti dagli esercenti trasporti pubblici urbani di persone ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio. ⇒ Art. 74, c. 1, lett. e) D.P.R. 633/1972
	⇒ Operazioni esenti per le quali è stata esercitata l'opzione per la dispensa degli adempimenti contabili. ⇒ Art. 36-bis D.P.R. 633/1972
	⇒ Operazioni esenti inerenti l'esercizio del gioco del lotto, lotterie, scommesse, ecc., in quanto vi è l'esonero della fatturazione e della registrazione dei corrispettivi. ⇒ Art. 10, c. 1, punto 6) D.P.R. 633/1972
	⇒ Acquisti intracomunitari di beni e servizi soggetti alla doppia registrazione nel registro acquisti e nel registro vendite. ⇒ Artt. 37, 38 D.L. 331/1993
	⇒ Le operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi. ⇒ Eccezione Art. 2, c. 3, lett. l) cessione di pasta, pane, latte, ecc. ⇒ Artt. 2, 3 D.P.R. 633/1972
	⇒ Le operazioni escluse dal computo della base imponibile Iva. ⇒ Art. 15 D.P.R. 633/1972
AMMONTARE DELLE OPERAZIONI REGISTRATE O SOGGETTE A REGISTRAZIONE	⇒ È determinato secondo le disposizioni degli artt. 13, 14, 15 (criteri previsti per il calcolo della base imponibile).

ACQUISTI CON DETRAZIONE IVA LIMITATA

DETRAZIONE IVA AUTOVETTURE

Compresi i costi connessi: carburante, manutenzione, pedaggi.

QUADRO VF - IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

- Si ricorda che per l'acquisto di autovetture nonché di telefonini, a seconda dei casi, vi è una limitazione al diritto della detrazione Iva.
- La Legge Finanziaria 2008 (L. 24.12.2007, n. 244), con effetto dal 28.06.2007, ha riformulato la lett. c) dell'art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972, sulla limitazione del diritto alla detrazione dell'Iva sull'acquisto o importazione di mezzi di trasporto, componenti e ricambi, al fine di meglio adeguare la normativa interna alle indicazioni contenute nella decisione del Consiglio europeo del 18.06.2007.
- È ora prevista la detrazione nella misura del 40% dell'imposta relativa all'acquisto o importazione (nonché dei relativi componenti e ricambi) dei "veicoli stradali a motore", ossia "tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto" che "non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione".
- La normativa attuale non esclude la possibilità di una detrazione totale dell'imposta a condizione **che sia dimostrabile un utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto nell'ambito dell'attività di impresa o professionale**. Ad oggi non è stato chiarito quale possa essere il "mezzo di prova" da esibire in corso di eventuale controllo.
- Inoltre, l'Iva relativa all'acquisto e importazione di carburanti e lubrificanti destinati ai mezzi di trasporto richiamati precedentemente, nonché alle prestazioni di cui all'art. 16, c. 3 D.P.R. 633/1972 (leasing, noleggio e simili), nonché relativa alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compresi i pedaggi autostradali, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli anzidetti mezzi di trasporto.

Esempio n. 1

Autovettura

Dati

- Nel mese di maggio un professionista ha acquistato un'autovettura per € 30.000 + Iva al 22% (pari a € 6.600). Considerato che è a uso promiscuo, il professionista ha proceduto alla detrazione Iva forfetaria del 40%. Conseguentemente:
 - .. l'Iva indetraibile è pari a € 3.960 (€ 6.600 x 60%) e il relativo imponibile è pari a € 18.000,00 (€ 30.000,00 x 60%);
 - .. l'Iva detraibile è pari a € 2.640 e il relativo imponibile è pari a € 12.000,00 (€ 30.000,00 x 40%).
- Conseguentemente:
 - .. nel rigo degli acquisti per i quali la detrazione è esclusa o ridotta della dichiarazione Iva si riporterà l'importo di € 18.000,00 (imponibile relativo all'Iva non detraibile);
 - .. al rigo relativo all'aliquota Iva 22% si indicheranno € 12.000,00 (imponibile) e € 2.640,00 (Iva detraibile).

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1						
	VF2			,00	2	,00	
	VF3			,00	4	,00	
	VF4			,00	5	,00	
	VF5			,00	6,4	,00	
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF6	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta		,00	7,3	,00	
	VF7	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,5	,00	
	VF8			,00	8,3	,00	
	VF9			,00	8,5	,00	
	VF10			,00	8,8	,00	
	VF11			,00	9,5	,00	
	VF12			,00	10	,00	
	VF13			,00	12,3	,00	
	VF17	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond			12.000,00	22	2.640,00
	VF18	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1	,00			
	VF19	Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	2	,00			
	VF19	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1	,00			
			2				
	VF20	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00			
	VF21	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)			18.000,00		
	VF22	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00			

DETRAZIONE IVA TELEFONI CELLULARI

- L'Iva assolta sull'acquisto e sulle spese di utilizzo del telefono cellulare può essere detratta:
 - .. integralmente, se il telefono è utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
 - .. nel limite del 50% in caso di uso non esclusivo o comunque per scelta del contribuente.

Esempio n. 2

Telefono cellulare

Dati

- Nel mese di luglio un professionista ha acquistato un telefono cellulare del valore di € 1.220,00 (compresa Iva al 22%; quindi, imponibile € 1.000 e Iva € 220).
- L'Iva è stata detratta nella misura forfetaria del 50%. Conseguentemente:
 - .. nel rigo degli acquisti per i quali la detrazione è esclusa o ridotta si indica l'importo di € 500, corrispondente al 50% dell'imponibile;
 - .. nel rigo relativo all'aliquota Iva 22% si evidenziano gli importi detratti:
 - . € 500,00 (50% dell'imponibile);
 - . € 110 (50% dell'Iva 22%).

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1						
	VF2		,00	2		,00	
	VF3		,00	4		,00	
	VF4		,00	5		,00	
	VF5		,00	6,4		,00	
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF6	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta	,00	7,3		,00	
	VF7	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5		,00	
	VF8		,00	8,3		,00	
	VF9		,00	8,5		,00	
	VF10		,00	8,8		,00	
	VF11		,00	9,5		,00	
	VF12		,00	10		,00	
	VF13		,00	12,3		,00	
	VF17	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		500,00	22		110,00
	VF18	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1	,00			
		Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	2	,00			
	VF19	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1	,00			
			2	,00			
VF20	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00				
VF21	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		500,00				
VF22	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00				

QUADRO VJ

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

- Il quadro VJ è riservato all'indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte.
- Si tratta dei casi in cui torna applicabile il meccanismo dell'**autofattura** ovvero dell'**inversione contabile** (in ambito comunitario) ovvero del **reverse charge** c.d. interno (art. 17 del D.P.R. 633/1972).
- Nel quadro VJ devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi alle predette operazioni, tenendo conto delle eventuali note di variazione Iva di cui all'art. 26 del D.P.R. 633/1972.
- Ai fini della detrazione Iva le operazioni indicate nel quadro VJ devono essere comprese nel quadro VF (Artt. 17 e 26 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Artt. 38, 41, 46 e 47 D.L. 30.08.1993, n. 331 - Circ. Ag. Entrate 27.03.2015, n. 14/E).

Esempio n. 1

Intermediazioni e provvigioni

Dati

- Intermediario tedesco di società italiana ha fatturato durante l'anno le provvigioni (imponibile € 2.000) per cessioni di beni effettuate in Germania.
- La fattura emessa dall'intermediario, ricadendo tra le prestazioni di servizi c.d. generiche, rientra tra quelle di cui all'art. 7-ter del D.P.R. 633/1972. Conseguentemente, la società italiana dovrà:
 - .. integrare la fattura dell'intermediario tedesco con Iva in Italia al 22%;
 - .. compilare il quadro VF (imponibile e imposta al 22%);
 - .. compilare il quadro VJ e nel dettaglio riga VJ3 (in quanto trattasi di servizi acquistati da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, c. 2 del D.P.R. 633/1972).

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00	2		,00
	VF2		,00	4		,00
	VF3		,00	5		,00
	VF4		,00	6,4		,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,3		,00
	VF6		,00	7,5		,00
	VF7		,00	8,3		,00
	VF8		,00	8,5		,00
	VF9		,00	8,8		,00
	VF10		,00	9,5		,00
	VF11		,00	10		,00
	VF12		,00	12,3		,00
	VF13		2.000	22		440
	VF17	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00			,00

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00		,00
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	2.000	,00	440
	VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00		,00
	VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00		,00
	VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00		,00
	VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00		,00
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00		,00
	VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00
	VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00		,00
	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00		,00
	VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00		,00
	VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00		,00
	VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00		,00
	VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00		,00
	VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00		,00
	VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00		,00
	VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00		,00
	VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ18)			440

Esempio n. 2

Servizi di pulizia

Dati

- Impresa di pulizie italiana (Alfa S.r.l.) ha fatturato (imponibile pari a € 4.000) ad altra società italiana (Beta S.p.a.) prestazioni di servizi di pulizia relative a un edificio.
- Alfa S.r.l. ha emesso fattura soggetta a reverse charge, ai sensi dell'art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972 (servizi nel comparto edile).
- In tal caso **Beta S.p.a.** dovrà:
 - .. **integrare** la fattura della società Alfa S.r.l. con Iva al 22% ;
 - .. compilare il quadro VF (imponibile ed imposta al 22%);
 - .. compilare il quadro VJ, rigo VJ16 (Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi - art. 17, c. 6 lett. a-ter).

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00
	VF2			,00	4	,00
	VF3			,00	5	,00
	VF4			,00	6,4	,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta		,00	7,3	,00
	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,5	,00
	VF7			,00	8,3	,00
	VF8			,00	8,5	,00
	VF9			,00	8,8	,00
	VF10			,00	9,5	,00
	VF11			,00	10	,00
	VF12			,00	12,3	,00
	VF13		4.000	,00	22	880
	VF17	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00		

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00	,00
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)		,00	,00
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		,00	,00
	VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00	,00
	VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00	,00
	VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00	,00
	VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00	,00
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00	,00
	VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00	,00
	VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00	,00
	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00	,00
	VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00	,00
	VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		,00	,00
	VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00	,00
	VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)		,00	,00
	VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	4.000	,00	880
	VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)		,00	,00
	VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		,00	,00
	VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ18)			880

Esempio n. 2 (segue)

• Invece, Alfa S.r.l. dovrà compilare il rigo VE35 campo 8 (Prestazioni comparto edile e settori connessi).

Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni con applicazione del reverse charge		1		4.000,00	
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		Cessioni di oro e argento puro			
2		,00		3		,00	
VE35		Subappalto nel settore edile		Cessioni di fabbricati			
4		,00		5		,00	
6		,00		7		,00	
		Cessioni di telefoni cellulari		Cessioni di prodotti elettronici			
8		4.000,00		9		,00	
		Prestazioni comparto edile e settori connessi		Operazioni settore energetico			

QUADRO VH

VARIAZIONE DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE IVA

- Il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (si veda risoluzione 28.07.2017, n. 104/E).
- In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della dichiarazione Iva.
- Nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del quadro VH (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella "VH" posta in calce al quadro VL nel riquadro "Quadri compilati". Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel quadro VH, questo non va compilato.

Tavola n. 1

Comunicazioni delle liquidazioni Iva

Adempimento	Ambito soggettivo	Modalità di trasmissione	Termine di invio	Profili sanzionatori
Comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva	<p>Sono tenuti alla presentazione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva tutti i soggetti passivi Iva obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.</p> <p>Sono <u>esonerati</u> dalla presentazione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno non vengano meno le citate condizioni di esonero.</p>	I soggetti passivi Iva devono inviare la comunicazione per via telematica , direttamente ovvero tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, cc. 2-bis e 3 D.P.R. 322/1998, utilizzando il modello approvato con il provvedimento 27.03.2017, n. 58793.	<p>L'invio telematico deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, indipendentemente dalle liquidazioni Iva mensili ovvero trimestrali.</p> <p>La comunicazione relativa al 2° trimestre è effettuata entro il 16.09 e quella relativa all'ultimo trimestre entro il 28.02 dell'anno successivo..</p>	<p>Per l'omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva la sanzione va da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.000 fermo restando la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso.</p> <p>La sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita, salva la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso.</p>

ERRORI E OMISSIONI SANATI IN DICHIARAZIONE IVA

- La risoluzione 104/E/2017 ha chiarito che se con la dichiarazione annuale Iva sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche delle liquidazioni Iva, è dovuta la sola sanzione di cui all'art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997 (da € 500 a € 2.000), eventualmente ridotta per ravvedimento operoso o per acquiescenza all'eventuale accertamento.
- In base a tale chiarimento è stato predisposto il nuovo quadro VH con le relative istruzioni, che recepiscono quanto contenuto nella citata risoluzione 104/E/2017.

PROFILI OPERATIVI DI COMPILAZIONE DEL QUADRO VH

- Il quadro VH, composto da un'unica sezione, contiene i righi numerati da VH1 a VH17, all'interno dei quali si devono indicare i dati delle liquidazioni periodiche, mensili e/o trimestrali (sempre che difformi rispetto ai dati comunicati mediante comunicazione delle liquidazioni Iva) e l'importo dell'acconto di dicembre.
- Nel dettaglio all'interno dei righi da VH1 a VH16 sono previste 3 colonne:
 - .. la colonna 1, da compilare nel caso di liquidazione a credito;
 - .. la colonna 2, da compilare nel caso di liquidazione a debito (Iva dovuta anche se non versata);
 - .. la colonna 3, contenente una casella da barrare qualora il contribuente si sia avvalso dell'agevolazione per i subfornitori.
- In corrispondenza dei righi VH4, VH8, VH12 e VH16, liquidazioni trimestrali, è inoltre prevista la casella 4, che deve essere barrata dai contribuenti in regime di contabilità separata con liquidazioni mensili che trimestrali, i quali abbiano anticipato la liquidazione trimestrale al fine di compensare l'esito con quella mensile relativa ai mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Acconto

- Nel quadro VH vi è anche il rigo VH17 all'interno del quale deve essere riportato l'importo dell'acconto dovuto che è stato indicato, o avrebbe dovuto essere indicato, nel rigo VP13 del modello della comunicazione delle liquidazioni periodiche, nonché il metodo utilizzato per il calcolo.
- **Anche in questo caso tale rigo è compilato qualora vi siano difformità rispetto a quanto comunicato mediante comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.**
- Il rigo VH17 non deve essere compilato dalle società che hanno partecipato per l'intero periodo d'imposta alla liquidazione di gruppo; questi soggetti devono indicare nel rigo VK28 gli importi trasferiti alla controllante per il calcolo dell'acconto di gruppo.

Esempio

Compilazione del quadro VH

Dati

- Nel corso dell'anno un contribuente Iva mensile ha presentato le seguenti comunicazioni delle liquidazioni Iva, tenendo presente che, con riferimento alla liquidazione Iva di dicembre, l'importo versato tiene conto dell'acconto dovuto pari a € 400.000, calcolato con il metodo storico:

.. gennaio: € 100.000 a debito;	.. luglio: € 40.000 a debito;
.. febbraio: € 200.000 a debito;	.. agosto: € 25.000 a debito;
.. marzo: € 300.000 a debito;	.. settembre: € 130.000 a debito;
.. aprile: € 50.000 (anziché € 70.000) a debito;	.. ottobre: € 110.000 a debito;
.. maggio: € 70.000 a debito;	.. novembre: € 300.000 a debito;
.. giugno: € 120.000 a debito;	.. dicembre: € 700.000 a debito (di cui € 400.000 per acconto Iva).
- In sede di presentazione di dichiarazione Iva il contribuente si accorge di avere errato la comunicazione della liquidazione Iva di aprile, pari a € 70.000 a debito, anziché € 50.000 come, invece, comunicato.
- Di seguito si riporta la compilazione del quadro VH.

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Subfornitori	Liquidazione anticipata
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		1	2	3	3	4	
VH1	Gennaio		,00	100.000	,00		
VH2	Febbraio		,00	200.000	,00		
VH3	Marzo		,00	300.000	,00		
VH4	I TRIMESTRE		,00		,00		4
VH5	Aprile		,00	70.000	,00		
VH6	Maggio		,00	70.000	,00		
VH7	Giugno		,00	120.000	,00		
VH8	II TRIMESTRE		,00		,00		
VH9	Luglio		,00	40.000	,00		
VH10	Agosto		,00	25.000	,00		
VH11	Settembre		,00	130.000	,00		
VH12	III TRIMESTRE		,00		,00		
VH13	Ottobre		,00	110.000	,00		
VH14	Novembre		,00	300.000	,00		
VH15	Dicembre		,00	300.000	,00		
VH16	IV TRIMESTRE		,00		,00		
VH17	Acconto dovuto			400.000	,00		Metodo 1

Tavola n. 2

Profili sanzionatori

Sanzioni comunicazione delle liquidazioni Iva (Ris. Ag. Entrate 104/E/2017)

Casistica	Sanzione
Omessa, incompleta ovvero infedele comunicazione	Sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000 (art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 18.12.1997, n. 471).
Trasmissione effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria	La sanzione è ridotta alla metà del minimo (quindi, pari a € 250 che corrisponde alla metà di € 500).
Trasmissione correttiva entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria	
Invio, integrazione, correzione dei dati attraverso dichiarazione annuale Iva Ris. Ag. Entrate 104/E/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione da € 500 a € 2.000 (art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997). • Non si applica in aggiunta la sanzione per errata dichiarazione Iva.
Omessa sanatoria in dichiarazione Iva delle irregolarità della comunicazione Ris. Ag. Entrate 104/E/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Occorre presentare una dichiarazione annuale Iva integrativa, applicando: <ul style="list-style-type: none"> .. oltre la sanzione di cui all'art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997 (da € 500 a € 2.000); .. anche la sanzione di cui all'art. 5 D. Lgs. 471/1997 (omessa o infedele dichiarazione).

- È possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso (art. 13, c. 1 D. Lgs. 472/1997) anche per le comunicazioni delle liquidazioni Iva (Ris. Ag. Entrate 104/E/2017).
- Ciò considerato, ai fini del calcolo della sanzione si dovranno effettuare le riduzioni sull'importo della sanzione, piena o dimezzata, a seconda che il ravvedimento operoso sia effettuato entro ovvero oltre i 15 giorni successivi alla scadenza originaria.

QUADRO VL - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

- Il quadro VL della dichiarazione Iva si compone di 3 sezioni:
 - .. Sezione 1: determinazione dell'Iva dovuta o a credito per il periodo d'imposta;
 - .. Sezione 2: indicazione dei dati relativi al credito dell'anno precedente;
 - .. Sezione 3: determinazione dell'Iva a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate.
- Conseguentemente:
 - .. nel caso in cui il contribuente abbia esercitato più attività per le quali abbia tenuto contabilità separate (art. 36 del D.P.R. 633/1972) dovranno essere compilati:
 - . tanti quadri VL, sezione 1, quante sono le contabilità separate;
 - . le sezioni 2 e 3 del medesimo quadro, contenenti i dati complessivi delle attività svolte (compilate soltanto sul primo modulo, individuato come Mod. 01);
 - .. nel caso in cui la dichiarazione sia presentata dal soggetto risultante da un'operazione straordinaria, le sezioni 2 e 3 dovranno essere compilate per ciascun soggetto partecipante. In caso di tenuta di contabilità separate, le stesse sezioni 2 e 3 andranno compilate solo sul primo dei moduli di ciascun soggetto.

Esempio

Compilazione del rigo VL30

Campo 2	<ul style="list-style-type: none"> Nel campo 2, l'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta; tale importo corrisponde alla somma degli importi dell'Iva indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva e del quadro VP, qualora compilato (senza considerare gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo VP14 ma non versati in quanto non superiori a € 25,82). A tale ammontare va sommato anche l'importo dell'acconto dovuto indicato nel rigo VP13, campo 2, del modello di dichiarazione Iva. In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate, indicare gli importi inseriti nel quadro VH. Il presente campo non va compilato da parte delle società che hanno partecipato alla procedura di liquidazione Iva di gruppo per l'intero anno. In caso, invece, di partecipazione per una parte dell'anno va indicato solo l'ammontare complessivo dell'Iva dovuta risultante dalle liquidazioni periodiche effettuate dopo l'uscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo.
Campo 3	<ul style="list-style-type: none"> Nel campo 3, il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997. L'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "Sezione erario" dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad Iva), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo: <ul style="list-style-type: none"> .. da 6001 a 6012 per i versamenti mensili; .. da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti di cui all'art. 73, c. 1, lett. e) e 74, c. 4; .. 6013 e 6035 per l'acconto; .. da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture. Nel caso particolare di società controllata partecipante alla liquidazione Iva di gruppo uscita dal gruppo dopo il termine finale stabilito per il versamento dell'acconto Iva, la stessa deve comprendere nel presente campo l'importo dell'acconto versato per suo conto dall'ente o società controllante già indicato nel rigo VK36.
Campo 4	Nel campo 4, l'ammontare dell'Iva periodica, relativa al 2021 , versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 54-bis, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010. In particolare, occorre indicare la quota d'imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2021 , fino alla data di presentazione della dichiarazione.
Campo 5	Nel campo 5, l'ammontare dell'Iva periodica, relativa al 2021 , versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle di pagamento.
Campo 1	Nel campo 1, il maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5.

QUADRO VQ

VERSAMENTI NON EFFETTUATI

- Si ricorda che il meccanismo di compilazione del quadro VL della Dichiarazione Iva 2022 (anno d'imposta 2021) - ai fini della liquidazione annuale dell'imposta - prevede che, in caso di versamenti non effettuati entro il termine di presentazione del dichiarativo, dell'ammontare non versato non si dovrà tenere conto in fase di determinazione del credito.
- Va da sé che la quota parte di credito che sarebbe venuta ad esistenza, se tutto fosse stato versato a scadenza ordinaria, viene "congelata" in proporzione ai versamenti non effettuati, dando in tal modo origine ad un credito "potenziale". Tale credito "potenziale" diverrà effettivo nel momento in cui i versamenti mancanti saranno effettuati, tramite la compilazione del **quadro VQ della Dichiarazione Iva**.
- In base a quanto sopra ne discende che nella liquidazione annuale Iva per il 2021 potranno essere presi in considerazione solo i pagamenti effettuati fino al 2.05.2022, mentre tutto ciò che sarà oggetto di versamento in data successiva potrà essere recuperato solo con la compilazione del quadro VQ relativo all'anno nel quale il versamento viene eseguito (quindi, nella generalità dei casi, nella Dichiarazione Iva 2023 - anno d'imposta 2022).

Esempio	<ul style="list-style-type: none"> Saldo dichiarazione, qualora tutti i versamenti fossero stati effettivamente versati: credito € 5.000. Versamenti non effettuati entro il 2.05.2022: € 3.000. In tal caso il saldo del modello di Dichiarazione Iva 2022 sarà pari ad un credito Iva effettivo pari ad € 2.000. Qualora, il mancato versamento venga effettuato nel periodo d'imposta 2022, nel modello di Dichiarazione Iva 2023 (anno d'imposta 2022) andrà compilato il quadro VQ al fine di far emergere il relativo importo (che entrerà nella liquidazione Iva annuale con riferimento all'anno d'imposta 2022).
----------------	--

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

- Nel quadro VT si deve riportata la distinta indicazione, eventualmente ripartita anche per Regione o Provincia autonoma, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di:
 - .. consumatori finali;
 - .. soggetti titolari di partita Iva.
- Qui trovano, dunque, collocazione i dati richiesti dall'art. 33, c. 13 D.L. 269/2003.
- L'adempimento riguarda tutti i contribuenti obbligati a presentare la dichiarazione annuale e, nell'ipotesi in cui la dichiarazione si componga di più moduli, deve essere compilato solo il quadro VT del primo modulo. Così nel caso di contabilità separate o di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, il quadro deve essere compilato una sola volta riepilogando i dati relativi alle varie contabilità ovvero ai diversi soggetti che hanno partecipato alla trasformazione.
- Il quadro VT si compone di due parti.
- Nella prima parte è collocato il rigo VT1 nel quale devono essere indicati nei campi 1 e 2, il totale dell'imponibile ed il totale dell'imposta di tutte le operazioni imponibili desunti dal rigo VE24 e VE26. Questi totali devono essere ripartiti nei successivi campi 3 e 4 e nei campi 5 e 6 per indicare l'imponibile e l'imposta, rispettivamente, delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori e dei soggetti titolari di partita Iva. Devesi rilevare che, poiché viene richiesta la ripartizione delle operazioni imponibili, il quadro in esame non riguarda i contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni non imponibili e/o esenti.
- Si precisa che il contribuente per ripartire il totale indicato nel campo 1 può fare riferimento alle modalità di certificazioni dei corrispettivi, quali la fattura, gli scontrini, la ricevuta fiscale nonché ogni altro criterio che consenta di qualificare l'operazione sotto il profilo della posizione del destinatario.
- Nella seconda parte sono collocati i rigi da VT2 a VT22 corrispondenti alle regioni ed alle province autonome. Per il contribuente, che opera in più luoghi, **permane la facoltà di ripartire l'imponibile e l'imposta** indicati nei campi 3 e 4 (afferenti le operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali) tra i rigi da VT2 a VT22.

Esempio

Compilazione del quadro VT

Dati

- Alfa S.p.a. ha effettuato operazioni imponibili per € 100.000 + Iva al 22% pari a € 22.000 così suddivisi:
 - .. € 50.000 + Iva € 11.000 nei confronti di titolari con partita Iva;
 - .. € 50.000 + € 11.000 Iva nei confronti di consumatori finali, suddivisi fra 2 negozi al dettaglio di cui uno situato nel Lazio (per € 25.000 + € 5.500 Iva) e uno ubicato in Lombardia (per € 25.000 + € 5.500 Iva).

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

		1	2
Totale operazioni imponibili		100.000,00	Totale imposta 22.000,00
VT1 Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	50.000,00	Imposta 11.000,00
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	50.000,00	Imposta 11.000,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	
		1	2
VT2	Abruzzo	,00	,00
VT3	Basilicata	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00
VT9	Lazio	25.000,00	5.500,00
VT10	Liguria	,00	,00
VT11	Lombardia	25.000,00	5.500,00
VT12	Marche	,00	,00
VT13	Molise	,00	,00
VT14	Piemonte	,00	,00
VT15	Puglia	,00	,00
VT16	Sardegna	,00	,00

... omissis ...

QUADRO VM

VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE

- Nel quadro VM devono essere riportare i versamenti dell'imposta relativa alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi ed usati, in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario. Tali versamenti andranno riportati nel rigo del corrispondente mese o trimestre.
- Il quadro si compone di 12 righe, da VM1 a VM12, intestati ai mesi dell'anno e, in corrispondenza del terzo, sesto, nono e dodicesimo mese, ai quattro trimestri.
- Nei Righi da VM1 a VM12 si deve pertanto indicare l'imposta che è stata versata utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 377 del 21.11.2007.
- Al riguardo si ricorda che l'art. 1, c. 9 del D.L. 262/2006, allo scopo di contrastare l'evasione dell'Iva nel settore del commercio intracomunitario di autoveicoli, ha introdotto particolari modalità per il versamento dell'imposta relativa alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi ed usati, in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario. Infatti, l'immatricolazione dell'autoveicolo è subordinata al previo versamento dell'imposta, da effettuare utilizzando il Mod. F24 versamenti con elementi identificativi (in precedenza andava utilizzato il mod. F24 Iva immatricolazione auto UE).

Esempio

Compilazione del quadro VM

Dati

- Alfa S.p.a. nel mese di novembre ha effettuato versamenti per l'immatricolazione di 5 auto UE per complessivi € 100.000 (codice tributo 6211). Quattro delle cinque auto sono state vendute nello stesso mese, mentre una sarà venduta nell'anno successivo.
- Supponendo che tutte le auto abbiano identica base imponibile, e che quindi il versamento dell'imposta per ciascuna di esse sia pari ad € 20.000, l'impresa dovrà riportare:
 - .. l'importo di € 100.000 nel rigo VM11;
 - .. l'importo di € 80.000 nel rigo VL29 (si fa presente che i versamenti indicati nel quadro VM devono essere riportati nel quadro VL, rigo VL29, ai fini della liquidazione finale dell'imposta, soltanto se relativi a cessioni effettuate nel corso dello stesso anno).

QUADRO VM	VM1	Gennaio		,00	VM7	Luglio		,00
VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE	VM2	Febbraio		,00	VM8	Agosto		,00
	VM3	Marzo / I trimestre		,00	VM9	Settembre / III trimestre		,00
	VM4	Aprile		,00	VM10	Ottobre		,00
	VM5	Maggio		,00	VM11	Novembre		100.000 ,00
	VM6	Giugno / II trimestre		,00	VM12	Dicembre / IV trimestre		,00

... omissis ...

QUADRO VL	VL29	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno		80.000 ,00
LIVIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE				

QUADRO VN

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE

- Il Quadro VN è destinato all'indicazione dei crediti emergenti dalle dichiarazioni integrative "a favore" presentate nel corso dell'anno, ma in relazione ad anni precedenti. Nel quadro VN devono essere indicati i crediti derivanti da dichiarazioni integrative prodotte oltre il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, se non richiesti a rimborso con la dichiarazione integrativa. In tal caso i crediti devono essere specificamente evidenziati nella dichiarazione annuale relativa all'anno in cui le dichiarazioni integrative sono state presentate.
- Nel dettaglio, il Quadro VN contiene quattro righe, da VN1 a VN4, ognuno dei quali deve essere utilizzato per ciascuna dichiarazione integrativa a favore oltre termine presentata nel corso dell'anno. Qualora le dichiarazioni integrative presentate siano più di quattro, si dovrà procedere alla compilazione di ulteriori quadri VN.

Esempio

Compilazione del quadro VN

Dati

- Alfa S.p.a. ha rettificato la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2019 a causa di errori materiali che hanno dato origine a un maggior credito. Nel dettaglio il credito Iva maturato nell'anno d'imposta 2019 è pari ad € 4.000, inoltre, la dichiarazione integrativa è stata presentata il 28.08.2021.
- Il quadro VN andrà compilato nel modo seguente.
- La somma dei crediti indicati nella colonna 3 del quadro VN deve essere riportata anche nel campo 1 del rigo VL11, relativamente ai crediti risultanti da dichiarazioni integrative per le quali non è stata barrata, nel corrispondente rigo del quadro VN, la casella 2.

QUADRO VN		1	Anno	2	Gruppo	3	Maggior credito	4	Codice fiscale	5	Modulo
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	VN1		2019				4.000,00				
	VN2						,00				
	VN3						,00				
	VN4						,00				

CASO PRATICO COMPLETO

Esempio

Riepilogo dei dati riportati nei registri Iva dell'anno

ACQUISTI			
Descrizione Iva	Imponibile	Iva deducibile	Iva Indeducibile
Iva Imponibile 4%	1.000,00	40,00	-
Iva Imponibile 5%	-	-	-
Iva Imponibile 10%	9.674,69	967,46	-
Iva Imponibile 22%	84.929,10	18.684,49	-
Iva 22% Deducibile al 50%	1.486,61	327,05	-
Iva 22% Deducib. Importaz.	6.400,00	1.408,00	-
Iva 22% Deducib. Acquisti CEE	92.138,32	20.270,43	-
Iva 22% Deducib. Acquisti servizi CEE	8.699,00	1.913,79	-
Iva 22% indeducibile al 50%	1.486,61	-	327,07
Iva 10% Indeducibile al 100%	178,01	-	17,79
Iva 22% Indeducibile al 100%	13.218,27	-	2.907,96
Iva 22% Reverse Charge	-	-	-
Non Imponib. Art. 7 co. 4 lett.	-	-	-
Non Imponib. Art. 9	1.255,78	-	-
Acquisti e importazioni con utilizzo del plafond	230.828,84	-	-
Non Impon. Art. 58, 1c. DL - D.Int.	-	-	-
Non Imponib. Art. 74 Libri	-	-	-
Non Imponib. Art. 74-Quater	-	-	-
Esente Art. 10 (di cui DPI € 350,00)	954,21	-	-
Non sogg. Ex Art. 1 c.100	1.100,00	-	-
Non sogg. Art. 1 comma 54/89 l. 190/2014	900,00	-	-
Escluso Art. 7-ter	-	-	-
Escluso Art. 15	1.800,30	-	-
Escluso Art. 26 bis 196/97	-	-	-
Fuori Campo Iva	- 765,90	-	-
Totale	455.283,84	43.611,22	3.252,82
VENDITE			
Descrizione Iva	Imponibile	Iva deducibile	Iva split payment
Iva Imponibile 4%	-	-	-
Iva Imponibile 5%	-	-	-
Iva Imponibile 10%	-	-	-
Iva Imponibile 22%	162.565,00	35.764,30	-
Iva Impon. 22% Vend.Beni Ammort	82,00	18,04	-
Iva 22% Deducib. Cee beni e servizi	100.837,32	22.184,22	-
Iva 22% Deducib. Autofatture	-	-	-
Iva 22% Reverse Charge Acq.	-	-	-
Operazioni non imponibili art. 8c lettera di intento	100.500,15	-	-
Operazione non imponibile art. 9	5.300,00	-	-
Esente art. 10 (di cui DPI € 200,00)	1.800,00	-	-
Non Imponib. Art. 41	582.331,10	-	-
Non Imp. Art. 41 Vend.Beni Ammo	5,00	-	-
Non Imponib. Art. 58 c.1	-	-	-
Non Impon. Art. 8 lett. A Export	60.417,13	-	-
Non Impon. Art. 8, 1c. A - D.Int.	-	-	-
Non Imponib. Art. 74 Rottame	1.108,40	-	-
Fuori Campo Iva Art. 7-ter	10.000,00	-	-
Escluso Art. 15	-	-	-
Iva imponibile al 22% split payment	3.599,00	-	791,78
Reverse Charge Art.17 - servizi cessione fabbricati	250.000,00	-	-
Reverse Charge Art.17 - servizi energetici	800,00	-	-
Totale	1.279.345,10	57.966,56	791,78
TOTALI VERSAMENTI	DEBITI	CREDITI	
Credito Iva al 01/01	-	8.671,99	-
Totale Iva Vendite	57.966,56	-	-
Totale Iva Acquisti	-	43.611,22	-
Iva a Debito per differenza	14.355,34	-	-
Iva compensata nell'anno	5.000,00	-	-
Totale Versamenti nell'anno	13.385,19	-	-
Iva a Credito al 31/12	-	2.701,84	-

Esempio n. 1

Quadro VE - operazioni attive imponibili

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Iva imponibile 4%	-	-
	Iva imponibile 10%	-	-
	Iva imponibile 22%	162.565,00	35.764,30
	Iva imponibile al 22% per vendita beni ammortizzabili	82,00	18,04
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se l'imposta coincide con l'aliquota applicata e che gli imponibili corrispondano ai totali dei registri Iva. • Non deve essere indicato l'ammontare degli acquisti di beni o servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse (autofatture). • Devono essere comprese le autofatture relative alle eventuali cessioni di omaggi di beni di propria produzione o commercializzazione. 		
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	4
	VE21	,00	5
	VE22	,00	10
	VE23	162.647,00	22
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24 TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE12 e da VE20 a VE23)	162.647,00	
	VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		
	VE26 TOTALE (VE24 ± VE25)		35.782,00

Esempio n. 2

Quadro VE - operazioni attive che concorrono alla formazione del plafond

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Non imponibile art. 41	582.331,10	-
	Non imponibile art. 41 vendite beni ammortizzabili	5,00	
	Non imponibile art. 8 lett. a) export	60.417,13	-
Elementi da verificare	Esportazioni	Devono essere indicate le esportazioni di beni dirette e triangolari effettuate nel 2021, risultanti dai documenti doganali che comprovano l'effettiva uscita della merce dal territorio italiano (applicazione iva se la merce non è uscita dal territorio).	
	Cessioni intracomunitarie	<ul style="list-style-type: none"> • Cessioni di beni all'interno della comunità; • Verifica codice iso clienti; • Verifica corrispondenza con modello intra cessioni. • Nel campo 4 devono essere indicate le cessioni verso la Repubblica di San Marino mentre nel campo 5 devono essere comprese le cessioni nei confronti della Città del Vaticano. 	
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1
	VE30	60.417,00	582.336,00
		,00	,00

Esempio n. 3

Quadro VE - operazioni non imponibili

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Operazioni non imponibili art. 8 lett. c) dichiarazioni di intento	100.500,15	-
QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI Sez. 4 - Altre operazioni	VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	100.500,00	

Esempio n. 4

Quadro VE - operazioni attive - altre operazioni non imponibili

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Operazioni non imponibile art. 9	5.300,00	-
	Esenti art. 10	1.800,00	
	Fuori campo Iva art. 7-ter	10.000,00	-
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la corretta imputazione dei codici di non imponibilità. • Verificare se le operazioni esenti formano oggetto della propria attività e verificare quindi successivamente l'entità del pro-rata nella determinazione dell'Iva detraibile. • Il pro-rata utilizzato nell'esercizio nella determinazione dell'iva sugli acquisti è relativo all'esercizio precedente e quindi ha influenzato la determinazione dell'iva nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Ora con la nuova determinazione si dovrà effettuare un "aggiustamento" nella rilevazione contabile relativa all'Iva. 		
Sez. 4 - Altre operazioni	VE32 Altre operazioni non imponibili	5.300,00	
	VE33 Operazioni esenti	1.800,00	
	VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	10.000,00	

Esempio n. 5

Quadro VE - operazioni attive con reverse charge

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva																																								
	Operazioni non imponibili art. 74 - rottami	1.108,40	-																																								
	Reverse charge art. 17 - cessione fabbricati	250.000,00	-																																								
	Reverse charge art. 17 - servizi energetici	800,00	-																																								
Elementi da verificare	Verificare che i documenti emessi riportino la dicitura dell'applicazione del reverse charge in base all'articolo di riferimento.																																										
Sez. 4 - Altre operazioni	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Operazioni con applicazione del reverse charge</td> <td>1</td> <td>251.908,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cessioni di rottami e altri materiali di recupero</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.108,00</td> <td>Cessioni di oro e argento puro</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>VE35</td> <td>Subappalto nel settore edile</td> <td>Cessioni di fabbricati</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>,00</td> <td>5</td> <td>250.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cessioni di telefoni cellulari</td> <td>Cessioni di prodotti elettronici</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>,00</td> <td>7</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Prestazioni comparto edile e settori connessi</td> <td>Operazioni settore energetico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>,00</td> <td>9</td> <td>800,00</td> </tr> </table>		Operazioni con applicazione del reverse charge		1	251.908,00	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero				2	1.108,00	Cessioni di oro e argento puro				3	,00	VE35	Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati		4	,00	5	250.000,00		Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di prodotti elettronici		6	,00	7	,00		Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico		8	,00	9	800,00	
Operazioni con applicazione del reverse charge		1	251.908,00																																								
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero																																											
2	1.108,00	Cessioni di oro e argento puro																																									
		3	,00																																								
VE35	Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati																																									
4	,00	5	250.000,00																																								
	Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di prodotti elettronici																																									
6	,00	7	,00																																								
	Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico																																									
8	,00	9	800,00																																								

Esempio n. 6

Quadro VE - operazioni attive e determinazione volume affari

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Reverse charge art. 17 - cessione fabbricati	250.000,00	-
	Vendita beni ammortizzabili con Iva al 22%	82,00	18,04
	Non imponibile art. 41 vendita beni ammortizzabili	5,00	
	Iva imponibile al 22% Split Payment	3.599,00	791,78
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • VE38 - Verificare l'appartenenza nell'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse le fatture in split payment. • Verifica della corretta registrazione contabile delle operazioni in split. • VE 40 - Nell'esposizione va considerato il valore di realizzo dei beni venduti senza tener conto di eventuali addebiti non riguardanti l'Iva. • VE 39 - Verificare l'entità delle operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2021 (es. Iva in sospensione pubblica amministrazione). 		
Sez. 4 - Altre operazioni	VE36 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	,00	
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	,00	
	VE37 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	,00	
	VE38 Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	3.599,00	
	VE39 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2021	,00	
	VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	250.087,00	
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	928.420,00	

Esempio n. 7

Quadro VF - operazioni passive e Iva ammessa in detrazione

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Iva imponibile 4%	1.000,00	40,00
	Iva imponibile 10%	9.674,69	967,46
	Iva imponibile 22%	84.929,10	18.684,49
	Iva 22% deducibile al 50%	1.486,61	327,05
	Iva 22% deducibile importazioni	193.653,03	1.408,00
	Iva 22% deducibile acquisti UE	92.138,32	20.270,43
	Iva 22% deducibile acquisti servizi UE	8.699,00	1.913,79
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se l'imposta coincide con l'aliquota applicata e che gli imponibili corrispondano ai totali dei registri Iva. • Deve essere indicato l'ammontare degli acquisti/servizi assoggettati a reverse charge, con le varie aliquote corrispondenti. • Verificare che gli imponibili del quadro VF corrispondano ai totali riportati nei registri Iva. 		
QUADRO VF		1 IMPONIBILE	% 2 IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1	,00	,00
	VF2	1.000,00	40,00
	VF3	,00	,00
	VF4	,00	,00
	VF5	,00	,00
Sez. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF6 Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	,00
	VF7	,00	,00
	VF8	,00	,00
	VF9	,00	,00
	VF10	,00	,00
	VF11	9.675,00	968,00
	VF12	,00	,00
	VF13	193.653,00	42.604,00

Esempio n. 8

Quadro VF - altri acquisti non imponibili o esenti

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Non imponibile art. 9	1.255,78	-
	Acquisti e importazioni con utilizzo del plafond	230.828,84	-
	Esente art. 10	954,21	-
	Non soggetti ex art. 1, c. 100	1.100,00	-
	Non soggetti art. 1, cc. 54/89 L. 190/2014	900,00	-
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • VF16 - verifica degli acquisti non imponibili (es. art. 9 - regimi del margine). • VF16 - verifica delle operazioni esenti (es. Operazioni sanitarie - interessi di dilazionato pagamento). • VF17 - verifica delle esatte diciture sulle fatture di acquisto emesse dai soggetti in regimi agevolati. 		
	VF17 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	230.829,00	
	VF18 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1.256,00	
	Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	954,00	
	VF19 Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	2.000,00	
	art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014		
	2	900,00	

Esempio n. 9

Quadro VF - Iva non ammessa in detrazione

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Iva 22% indeducibile al 50%	1.486,61	327,07
	Iva 10% indeducibile al 100%	178,01	17,79
	Iva 22% indeducibile al 100%	13.218,27	2.907,96
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta. • Verificare la corretta registrazione delle varie operazioni con iva indetraibile totalmente, (es. per operazioni esenti) o parzialmente (es. autovetture parzialmente deducibili e relativi costi-telefoni cellulari - spese di rappresentanza - omaggi senza obbligo di rivalsa ...). • Nel rigo va compresa la sola quota dell'imponibile per la quale l'Iva non è stata detratta. 		
	VF18 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	,00	
	Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	,00	
	VF19 Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	,00	
	art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014		
	2	,00	
	VF20 Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00	
	VF21 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	14.883,00	
	VF22 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00	
	VF23 Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	,00	
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		
	2	,00	
	VF24 (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2021	,00	
	VF25 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	454.250,00	43.612,00
	VF26 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
	VF27 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF25 colonna 2 ± VF26)		43.612,00
	Imponibile		Imposta
	Acquisti intracomunitari	,00	,00

SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino

Esempio n. 10

Quadro VF - acquisti intracomunitari e importazioni

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva															
	Iva 22% deducibile acquisti UE	92.138,32	20.270,43															
	Iva 22% deducibile importazioni	6.400,00	1.408,00															
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • VF28 campo 1 - acquisti intracomunitari solo di beni: .. verificare la corretta integrazione sui documenti e la corretta registrazione in Iva (registro vendite); .. verificare la corrispondenza con l'invio dell'intra acquisti effettuato nel 2021. • VF28 campo 3: .. verificare la corretta registrazione delle bollette doganali; .. verificare la corretta registrazione degli acquisti da S. Marino (se senza iva verificare la regolarizzazione dell'operazione tramite autofattura). 																	
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti VF28 da San Marino	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acquisti intracomunitari</td> <td>1 92.138,00</td> <td>2 20.270,00</td> </tr> <tr> <td>Importazioni</td> <td>3 6.400,00</td> <td>4 1.408,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>con pagamento IVA</td> <td>senza pagamento IVA</td> </tr> <tr> <td>Acquisti da San Marino</td> <td>5 ,00</td> <td>6 ,00</td> </tr> </tbody> </table>				Imponibile	Imposta	Acquisti intracomunitari	1 92.138,00	2 20.270,00	Importazioni	3 6.400,00	4 1.408,00		con pagamento IVA	senza pagamento IVA	Acquisti da San Marino	5 ,00	6 ,00
	Imponibile	Imposta																
Acquisti intracomunitari	1 92.138,00	2 20.270,00																
Importazioni	3 6.400,00	4 1.408,00																
	con pagamento IVA	senza pagamento IVA																
Acquisti da San Marino	5 ,00	6 ,00																

Esempio n. 11

Quadro VF - operazioni passive e Iva ammessa in detrazione

Elementi da verificare	Riparazione totale acquisti	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'esposizione di questi valori non devono essere comprese le rilevazioni che non hanno interessato la compilazione del quadro VF (es. Iva indetraibile, operazioni escluse ecc). • Campo 2 - canoni leasing - canoni di noleggio - acquisto di terreni edificabili - affitti passivi (non da privati). • Campo 3 - beni destinati alla rivendita o alla produzione di servizi. • Campo 4 - valore residuo (la somma dei campi da 1 a 4 corrisponde al rigo VF23). 													
		Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF25): <table border="1"> <thead> <tr> <th>VF29</th> <th>1 Beni ammortizzabili</th> <th>2 Beni strumentali non ammortizzabili</th> <th>3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi</th> <th>4 Altri acquisti e importazioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>5.689,00</td> <td>45.719,00</td> <td>312.645,00</td> <td>90.197,00</td> </tr> </tbody> </table>				VF29	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni		5.689,00	45.719,00	312.645,00	90.197,00
VF29	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni											
	5.689,00	45.719,00	312.645,00	90.197,00											

Esempio n. 12

Quadro VF - sezione 3-A - operazioni esenti

Dati esempio	<p><i>Nel campo 9 del rigo VF34, denominato "Operazioni esenti L. 178/2020", si devono indicare le operazioni esenti di cui alla citata L. 178/2020 (cessioni di vaccini anti COVID-19, di strumenti per la diagnosi del COVID-19 nonché le prestazioni strettamente connesse) equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.</i></p>																																																						
SEZ. 3-A Operazioni esenti	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali</td> <td>1 ,00</td> <td>2 ,00</td> </tr> <tr> <td>VF32 Se per l'anno 2021 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VF33 Se per l'anno 2021 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dati per il calcolo della percentuale di detrazione</td> </tr> <tr> <td>1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)</td> <td>2 Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili</td> <td>3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies</td> <td>4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti</td> </tr> <tr> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>VF34 Operazioni non soggette</td> <td>5 Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1</td> <td>7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis)</td> <td>8 Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione</td> </tr> <tr> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>9 Operazioni esenti legge n. 178/2020</td> <td>200,00</td> <td></td> <td>10 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 0 0 %</td> </tr> <tr> <td>VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF17</td> <td></td> <td></td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>VF36 IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis</td> <td></td> <td></td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>VF37 IVA ammessa in detrazione</td> <td></td> <td></td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table>					Imponibile	Imposta	VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1 ,00	2 ,00	VF32 Se per l'anno 2021 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1		VF33 Se per l'anno 2021 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1		Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2 Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	,00	,00	,00	,00	VF34 Operazioni non soggette	5 Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis)	8 Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	,00	,00	,00	,00	9 Operazioni esenti legge n. 178/2020	200,00		10 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)				1 0 0 %	VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF17			,00	VF36 IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis			,00	VF37 IVA ammessa in detrazione			,00
	Imponibile	Imposta																																																					
VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1 ,00	2 ,00																																																					
VF32 Se per l'anno 2021 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1																																																						
VF33 Se per l'anno 2021 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1																																																						
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione																																																							
1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2 Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti																																																				
,00	,00	,00	,00																																																				
VF34 Operazioni non soggette	5 Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis)	8 Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione																																																				
,00	,00	,00	,00																																																				
9 Operazioni esenti legge n. 178/2020	200,00		10 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)																																																				
			1 0 0 %																																																				
VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF17			,00																																																				
VF36 IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis			,00																																																				
VF37 IVA ammessa in detrazione			,00																																																				

Esempio n. 13

Quadro VF - Iva ammessa in detrazione

Elementi da verificare	Verificare l'Iva ammessa in detrazione dopo aver applicato il (nuovo) pro-rata con l'eventuale rettifica contabile.	
Sez. 3-C Casi particolari	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili	
VF60	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1 <input checked="" type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2 <input type="checkbox"/>
VF61	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1 <input type="checkbox"/>
VF62	Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1 Imponibile 2 Imposta
		1 <input type="text"/> ,00 2 <input type="text"/> ,00
Sez. 4 IVA ammessa in detrazione	VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	<input type="text"/> ,00
	VF71 IVA ammessa in detrazione	43.611 ,00

Esempio n. 14

Quadro VC - esportatori e operatori assimilati

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Acquisti e importazioni con utilizzo del plafond	230.828,84	-
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'Iva. Si precisa che per quanto concerne il momento di utilizzazione del plafond non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi ai sensi dell'art. 6, diversamente da quanto previsto per la compilazione del rigo VF14 che fa esclusivo riferimento al momento di registrazione delle operazioni d'acquisto. 		
	VF17 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	230.829,00	

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO	ANNO IMPOSTA 2021		ANNO IMPOSTA 2020		
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI
VC1 GEN	2.853,00	,00	34.679,00	17.415,00	,00	,00
VC2 FEB	16.450,00	,00	46.099,00	45.835,00	,00	,00
VC3 MAR	12.875,00	,00	64.961,00	64.697,00	,00	,00
VC4 APR	26.036,00	,00	82.106,00	31.570,00	,00	,00
VC5 MAG	13.181,00	,00	53.236,00	52.972,00	,00	,00
VC6 GIU	24.205,00	,00	58.316,00	37.750,00	,00	,00
VC7 LUG	33.166,00	,00	79.853,00	43.785,00	,00	,00
VC8 AGO	3.251,00	,00	11.028,00	,00	,00	,00
VC9 SET	13.703,00	,00	75.524,00	72.760,00	,00	,00
VC10 OTT	27.768,00	,00	125.887,00	110.823,00	,00	,00
VC11 NOV	38.026,00	,00	150.332,00	142.731,00	,00	,00
VC12 DIC	19.315,00	,00	146.399,00	22.410,00	,00	,00
VC13 TOTALE	230.829,00	,00	928.420,00	642.748,00	,00	,00
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2021			1 737.947,00		
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2021			2 <input checked="" type="checkbox"/> SOLARE	3 <input type="checkbox"/> MENSILE	

Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei rigi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	928.420,00
---------------------------------	--	------------

Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1 642.753,00
	Esportazioni		
VE30	2 60.417,00	3 582.336,00	
	Cessioni intracomunitarie		
	Cessioni verso San Marino		
	4 ,00	5 ,00	
	Operazioni assimilate		

Nota Si ricorda che nella compilazione della colonna 4 non si devono conteggiare le cessioni di beni strumentali, nell'esempio: cessioni non imponibili art. 41 - vendite beni ammortizzabili - pari a € 5,00.

Esempio n. 15

Quadro VJ - determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Iva 22% deducibile acquisti UE di beni	92.138,32	20.270,43
	Iva 22% deducibile acquisti servizi UE	8.699,00	1.913,79

Elementi da verificare
Nel quadro sono riportate divise per categorie di operazioni le operazioni in reverse charge comprese nel quadro VF ma non comprese nel quadro VE (il riporto del totale imposta va a compensare l'imposta inserita nel registro acquisti ma non addebitata dal fornitore).

QUADRO VJ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		IMPONIBILE		IMPOSTA	
		1	2		
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00		,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)		,00		,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		8.699,00		1.914,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00		,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00		,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00		,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		92.138,00		20.270,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00		,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00		,00
VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00		,00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		,00		,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00		,00
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)		,00		,00
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)		,00		,00
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)		,00		,00
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		,00		,00
VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ18)				22.184,00

Esempio n. 16

Quadro VL - liquidazione imposta annuale

Dati esempio	Operazioni Iva	Iva a debito	Iva a credito
	Totale Iva vendite	57.966,56	-
	Totale Iva acquisti	-	43.611,22
	Iva a debito per differenza	14.355,34	-
	Credito Iva al 1.01.2021	-	8.671,99
	Iva compensata nel 2021	5.000,00	-
	Totale versamenti nell'anno	13.385,19	-
	Iva a credito al 31.12.2021	-	2.701,84

Elementi da verificare

- VL1 - Iva a debito uguale alla somma del rigo VP4 iva esigibile.
- VL2 - Iva detraibile uguale alla somma del rigo VP5 iva detratta⁽¹⁾
- Da rigo VE1 a rigo VE39 uguale alla somma del rigo VP2 totale operaz. attive
- Rigo VF23 uguale alla somma del rigo VP3 totale operaz. passive.

Nota⁽¹⁾ Le comunicazioni periodiche non tengono conto dell'eventuale rettifica alla detrazione effettuata in sede di dichiarazione annuale (pro-rata).

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta		DEBITI		CREDITI	
VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ19)		57.966,00			
VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)				43.611,00	
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		14.355,00			
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)					,00

Esempio n. 17

Quadro VL - credito anno precedente

Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> VL8 - Verificare la correttezza del riporto dall'esercizio precedente del credito Iva. VL9 - Verificare l'utilizzo in F24 del credito e controllare le registrazioni contabili riguardanti le compensazioni. 			
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2020 o <i>credito annuale non trasferibile (*)</i>	1	8.672 ,00
		<i>di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)</i>	2	,00
	VL9	Credito compensato nel modello F24		5.000 ,00
	VL10	<i>Eccedenza di credito non trasferibile (*)</i>		,00
	VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	1	,00
			Gruppo IVA (*)	2
	VL12	Versamenti periodici omessi	1	,00
			Gruppo IVA (*)	2

Esempio n. 18

Quadro VL - Iva a debito o a credito

Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> VL20 - Verificare l'eventuale richiesta di rimborsi effettuata durante l'anno 2021. Attenzione vanno indicati anche i rimborsi eventualmente non ancora liquidati. VL22 - Indicare il credito Iva infrannuale dei primi 3 trimestri utilizzato in compensazione con il Modello F24 anteriormente alla presentazione della dichiarazione Iva. VL23 - Esporre l'ammontare degli interessi dovuti per le prime 3 liquidazioni trimestrali 1%. 							
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	DEBITI	,00	CREDITI			
	VL21	<i>Ammontare dei crediti trasferiti (*)</i>		,00				
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2021 compensato nel mod. F24		,00				
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		,00				
	VL24	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante				,00		
	VL25	Eccedenza credito anno precedente				3.672 ,00		
	VL26	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio				,00		
	VL27	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto				,00		
	VL28	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto				,00		
	VL29	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno				,00		
	VL30	Ammontare IVA periodica			1		13.385 ,00	
			IVA periodica dovuta	2	13.385 ,00	3	IVA periodica versata	
			IVA periodica versata	4	13.385 ,00	5	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	
	VL31	<i>Ammontare dei debiti trasferiti (*)</i>					,00	
	VL32	IVA A DEBITO ovvero		,00				
VL33	IVA A CREDITO					2.702 ,00		

Esempio n. 19

Quadro VL - liquidazione imposta annuale

Elementi da verificare

- Determinazione dell'imposta a debito con l'aggiunta degli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali.
- Evidenziazione dell'imposta a credito.

VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		,00
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		2.702,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00
VL41		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata 1	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo 2
		,00	,00
QUADRI COMPILATI	VA VB VC VD VE VF VJ VH VM VK VN VL VP VQ VT VX VO VG	X	X

Esempio n. 20

Quadro VP - Liquidazioni periodiche Iva (riportare le liquidazioni 10-11-12)

Contenuto

- Il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. In tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio.
- Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	VP1	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture 3	Liquidazione IVA di gruppo (art. 73) 4	Operazioni straordinarie 5	
		Mese 1 2	Trimestre (*) 2				
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				66.341,72		
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)						77.152,30
VP4	IVA esigibile				14.595,18		
VP5	IVA detratta						16.973,51
VP6	IVA dovuta					o a credito 2	2.378,33
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro						
VP8	Credito periodo precedente						323,51
VP9	Credito anno precedente						
VP10	Versamenti auto UE						
VP11	Crediti d'imposta						
VP13	Acconto dovuto				Metodo 1		2
VP14	IVA da versare					o a credito 2	2.701,84

Esempio n. 21

Quadro VT - operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali

Elementi da verificare

- Verifica dei valori imponibili con la relativa imposta delle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.
- È importante quindi l'identificazione di **tali soggetti a livello di inserimento anagrafico**.
- Ripartizione dei valori di cui ai campi 3 e 4 in base al luogo (regione /provincia) di esercizio dell'attività.

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

		Totale operazioni imponibili	1	162.647,00	Totale imposta	2	35.782,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	82,00	Imposta	4	18,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	162.565,00	Imposta	6	35.764,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta			
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,00		
VT3	Basilicata		,00		,00		
VT4	Bolzano		,00		,00		
VT5	Calabria		,00		,00		
VT6	Campania		,00		,00		
VT7	Emilia Romagna		,00		,00		
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00		
VT9	Lazio		,00		,00		
VT10	Liguria		,00		,00		
VT11	Lombardia		82,00		18,00		
VT12	Marche		,00		,00		
VT13	Molise		,00		,00		
VT14	Piemonte		,00		,00		
VT15	Puglia		,00		,00		
VT16	Sardegna		,00		,00		
VT17	Sicilia		,00		,00		
VT18	Toscana		,00		,00		
VT19	Trento		,00		,00		
VT20	Umbria		,00		,00		
VT21	Valle d'Aosta		,00		,00		
VT22	Veneto		,00		,00		

Esempio n. 22

Quadro VX - determinazione dell'Iva da versare o a credito

Elementi da verificare

- Tale quadro è destinato a riepilogare i dati iva da versare o a credito che derivano dal quadro VL. Il quadro VX deve essere compilato unicamente nel modello 01.
- Il credito risultante dalla dichiarazione deve essere ripartito tra i righe VX4 - VX5 - VX6.

QUADRO VX

DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare			,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	1	2.702,00	
	di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)	2	,00	
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)			,00
	Importo di cui si richiede il rimborso	1		,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2		,00
	Causale del rimborso	3	<input type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso
		4	<input type="checkbox"/>	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter
	Esonero garanzia	7	<input type="checkbox"/>	
		5		,00

Esempio n. 23

Quadro VX - attestazione società operative

Elementi da verificare VX4 - Le società e gli enti considerati di comodo **non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito**, pertanto viene richiesta una dichiarazione di atto notorio al fine di attestare la propria qualifica di società operativa.

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4

FIRMA

Interpello

Esempio n. 24

Quadro VX - attestazione requisiti patrimoniali

Elementi da verificare La richiesta di rimborso prevede la presentazione della dichiarazione **annuale munita del visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di controllo di una dichiarazione di atto notorio** che attesta la sussistenza dei requisiti patrimoniali previsti.

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

Esempio n. 25

Quadro VX - determinazione dell'Iva da versare o a credito

Elementi da verificare

- **Alle società di comodo è preclusa la possibilità di portare in compensazione in F24 l'Iva a credito che emerge dalla dichiarazione iva. Peraltro il credito annuale viene definitivamente perso qualora la società per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 risulta di comodo e non ha effettuato nei medesimi esercizi operazioni rilevanti ai fini iva per un valore almeno corrispondente ai ricavi presunti risultanti dal conteggio delle società di comodo.**
- **Compensazioni fino ad euro 5.000 nessun obbligo;**
- **Compensazioni oltre euro 5.000 visto di conformità e spedizione della dichiarazione Iva almeno 10 giorni prima dell'utilizzo del credito se si intende compensare entro il 16.03.**

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione

2.702,00

Esempio n. 26

Quadro VO - comunicazione delle opzioni e revoche

Elementi da verificare

- Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10.11.1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di Iva e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento conclusivo assunto dal contribuente durante l'anno d'imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale Iva.
- Si ricorda che la casella 1 del rigo VO26 deve essere barrata dalle imprese minori che si sono avvalse della facoltà di tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento (art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973).

Sez. 2 - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

VO26 TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)

Opzione 1 Revoca 2

Novità


- Nella Sezione 1:
 - .. i rigi VO10 e VO11 sono stati ridenominati "Vendite a distanza intracomunitarie di beni - Art. 41, c. 1, lett. b) D.L. 331/1993", per tener conto delle modifiche introdotte nel D.L. 331/1993 dal D. Lgs. 83/2021 in materia di commercio elettronico e più in generale per le vendite a distanza nei confronti di privati comunitari;
 - .. è stato introdotto il nuovo rigo VO17, per consentire ai soggetti che effettuano le prestazioni di cui all'art. 7-octies DPR 633/1972 nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri Ue diversi dall'Italia di comunicare la revoca dell'opzione in precedenza esercitata.

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA

D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 - Art. 10 D.L. 1.07.2009, n. 78, conv. L. 3.08.2009, n. 102 - Art. 8, cc. 18-20 D.L. 2.03.2012, n. 16, conv. L. 26.04.2012, n. 44 Art. 11, c. 2 D.L. 24.04.2014, n. 66 - Art. 5, c. 1, lett. b) D.L. 22.10.2016, n. 193 conv. L. 1.12.2016, n. 225 - L. 30.12.2021, n. 234 Art. 3, cc. 1-4bis D.L. 24.04.2017, n. 50 conv. L. 21.06.2017, n. 96 - Art. 1, c. 990 L. 27.12.2017, n. 205 - D. Lgs. 24.09.2015, n. 158 D.L. 24.01.2015, n. 3 - Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1/E - Circ. Ag. Entrate 25.06.2013, n. 21/E - Circ. Ag. Entrate 19.09.2014, n. 27/E Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 32/E - Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E - Ris. Ag. Entrate 4.05.2017, n. 57/E - Ris. Ag. Entrate 9.06.2017, n. 68/E

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a € 5.000,00 annui**, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. È inoltre disposto l'obbligo per i titolari di partita Iva di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al **rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000**. Per le **start up innovative** vige il limite più elevato di **€ 50.000**. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore ad € 50.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l'esonero dall'applicazione del visto di conformità (art. 9-bis, c. 11, lett. b) del D.L. 50/2017). Si ricorda che il decreto "Rilancio" aveva innalzato il limite massimo utilizzabile in compensazione "orizzontale" nel modello F24 portandolo da € 700.000 a un milione di Euro per il 2020. Successivamente, per il solo 2021, il decreto "Sostegni bis" aveva ulteriormente incrementato l'ammontare del credito compensabile fino alla soglia dei 2 milioni di Euro; importo che ora è stato confermato a regime dalla legge di Bilancio 2022.

SCHEMA DI SINTESI



Note

- Per le **società non operative**, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d'imposta consecutivi, o che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, l'art. 30, c. 4 L. 724/1994 prevede il **divieto di compensare il credito** che emerge dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la società è qualificata come di comodo.
- L'importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a € 2.000.000.

⁽¹⁾ Elevato a € 50.000 per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009], durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
⁽²⁾ Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione **dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge**.

COMPENSAZIONE DI CREDITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 5.000,00

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Prov. Dir. Ag. Entrate
21.12.2009

AMBITO APPLICATIVO

Compensazioni esterne

RIFERIMENTO TEMPORALE

Anno di maturazione
del credito

CANALE DI TRASMISSIONE DELLE DELEGHE DI VERSAMENTO

- La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
- La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti Iva, se superano l'importo annuo di € 5.000,00, può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata (che, in ogni caso, non può essere inferiore al 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza).

- La disciplina sulla compensazione dei crediti Iva riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti Iva, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'Iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
- Le compensazioni non soggette alle limitazioni sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della **medesima imposta**, relativo a un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.

Nota bene

L'utilizzo del **credito Iva** in compensazione, con modello F24, con **debiti Iva** scaturenti dalle liquidazioni periodiche **non concorre** al "tetto" di € 5.000,00, ai fini dell'apposizione del visto di conformità.

- **Il limite di € 5.000,00:**
.. è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione;
.. è **calcolato distintamente** per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale).

Doppio plafond

- I contribuenti che possono compensare sia i crediti Iva annuali sia quelli maturati trimestralmente nello stesso anno solare hanno a disposizione 2 distinti plafond cui fare riferimento:
.. il primo, relativo al **credito Iva annuale**;
.. il secondo, relativo alla **sommatoria dei crediti Iva trimestrali**.

- **Servizi telematici dell'Agenzia Entrate**



- I contribuenti **titolari di partita Iva** che intendono effettuare la compensazione di crediti Iva hanno l'obbligo di utilizzare **esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, qualunque sia l'importo compensato** (anche se inferiore a € 5.000).

- L'obbligo è esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
- Rimangono escluse le "altre" imposte (come per esempio i contributi previdenziali).

- Le deleghe di versamento possono essere trasmesse:
.. direttamente dai contribuenti mediante i canali **Entratel** o **Fisconline**;
.. tramite gli **intermediari abilitati** al servizio Entratel.
 - L'addebito delle eventuali somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero con addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale dell'intermediario.

- **Servizi di home banking**



- L'utilizzo dei servizi di *home banking* messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, per la presentazione del mod. F24 è consentito **esclusivamente** nel caso di assenza di compensazioni, sia per titolari di partita Iva sia per privati.


La disposizione che ha ampliato l'ambito applicativo dell'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in presenza di compensazioni **anche ai privati** (e in particolare, in assenza di mod. F24 a saldo zero), è applicabile con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**.

RICHIESTA DEL RIMBORSO IVA ANNUALE

Artt. 30 e 38-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 34 L. 23.12.2000, n. 388 - Art. 35 c. 6-ter D.L. 4.07.2006, n. 223, conv. L. 4.08.2006, n. 248 Art. 14 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 - Art. 7-quater, c. 32 D.L. 22.10.2016, n. 193 conv. L. 1.12.2016, n. 225 - Provv. Ag. Entrate 26.06.2015 Provv. Ag. Entrate 15.01.2020 - Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 31/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 32/E Circ. Ag. Entrate 13.04.2015, n. 15/E - Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E - D.M. Economia 23.01.2015 - L. 30.12.2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. **È pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia.** Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non "a rischio". Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le **compensazioni**, e quella di € 30.000, prevista per i **rimborsi**. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno nel modello F24, non può superare il **limite di € 2.000.000 (a seguito della legge di Bilancio 2022).**

SCHEMA DI SINTESI



TIPOLOGIE DI RIMBORSI

Tavola riepilogativa

Codice nel campo 3 del rigo VX4

<p>Cessazione dell'attività</p> <p>Cessazione dell'attività, ove risulti un credito Iva dall'ultima dichiarazione, relativa al periodo d'imposta in cui è cessata l'attività.</p>	→	Codice 1
<p>Aliquota, mediamente applicata sugli acquisti, superiore a quella applicata sulle operazioni effettuate, maggiorata del 10%</p> <p>Destinatari della norma sono coloro che effettuano, abitualmente, operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.</p>	→	Codice 2
<p>Effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> Per determinare l'ammontare complessivo delle operazioni attive, effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei righi VE40 (cessione di beni ammortizzabili) e VE50 (volume d'affari) del modello annuale di dichiarazione Iva. La percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore e il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate risulta superiore al 25%. 	→	Codice 3
<p>Imposta per acquisto di beni strumentali ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche</p> <ul style="list-style-type: none"> Riguardo all'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili compete il rimborso dell'imposta detraibile sia per gli acquisti registrati nel 2021, sia per gli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso o sia stato compensato nel mod. F24, ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulti riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi. Il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto (esclusi i contratti di leasing). 	→	Codice 4
<p>Effettuazione, in prevalenza, di operazioni non soggette all'imposta</p> <p>Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'Iva, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, effettuate all'estero da operatori nazionali ai sensi dell'art. 30, c. 3, lett. d) che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.</p>	→	Codice 5
<p>Rappresentante fiscale di soggetto residente all'estero e soggetti esteri identificati direttamente</p> <p>Trattasi di operatori non residenti che ricadono nelle condizioni ai sensi dell'art. 17, c. 3.</p>	→	Codice 6
<p>Iva relativa ad operazioni senza imposta effettuate da agricoltori in regime speciale (art. 34, c. 9 D.P.R. 633/1972)</p> <p>Trattasi di cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - Parte Prima, ai sensi dell'art. 8, c. 1 dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'Iva (teorica) relativa a operazioni non imponibili effettuate nel 2021, ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione, in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.</p>	→	Codice 7
<p>Dichiarazione a credito per 3 anni consecutivi anche se l'importo è inferiore a € 2.582,28</p> <p>Il rimborso spetta per il minore degli importi delle eccedenze d'imposta degli ultimi 3 anni, relativamente alla parte non già chiesta a rimborso o già compensata nel Mod. F24.</p>	→	Codice 8
<p>Coesistenza più presupposti</p> <p>Caso in cui il contribuente, in possesso del requisito di cui al codice 8 e riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio, abbia anche acquistato beni ammortizzabili o beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente tali acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso.</p>	→	Codice 9
<p>Minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo Iva</p> <p>Possono presentare istanza di rimborso i soggetti che hanno aderito a una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo nell'anno 2020 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2019, nonché i soggetti che, nell'anno 2019, partecipavano a una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllanti e che nel 2020, avendo aderito ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllate, non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dal prospetto riepilogativo Iva 26PR relativo all'anno 2019.</p>	→	Codice 10
<p>Regime forfetario</p> <p>Soggetti che, a partire dall'anno d'imposta 2022, si avvalgono del regime forfetario (art. 1, cc. da 54 a 89, L. 23.12.2014, n. 190) e chiedono il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.</p>	→	Codice 11
<p>Gruppo Iva</p> <p>Soggetti passivi che, dal 1.01.2022, partecipano a un Gruppo Iva per la richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile, per la quota non trasferita al Gruppo.</p>	→	Codice 13

ESECUZIONE DEI RIMBORSI ANNUALI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A € 30.000

IMPORTO DEL RIMBORSO

- **Fino a € 30.000** i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti.
- È possibile ottenere i rimborsi di **importo superiore a € 30.000** senza prestazione della garanzia, presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.

REQUISITI

- Per l'esecuzione dei rimborsi di importo superiore a € 30.000,00 non è necessaria la prestazione della garanzia nei confronti dello Stato, essendo sufficiente che la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito Iva richiesto a rimborso riporti il **visto di conformità** o la **sottoscrizione alternativa** e che sia allegata una **dichiarazione di operatività**, attestante che il contribuente è in possesso dei seguenti requisiti:
 - .. il **patrimonio netto non è diminuito** di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta;
 - .. la **consistenza degli immobili non è diminuita** di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
 - .. l'attività non è cessata né si è ridotta, per effetto di **cessioni di azienda o di rami d'azienda**;
 - .. non sono state cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, partecipazioni per oltre il 50% del capitale sociale (per le società di capitali non quotate);
 - .. sono stati **eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi**.

In assenza di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per i rimborsi relativi a crediti di importo superiore a € 30.000,00 è necessaria la **prestazione della garanzia** patrimoniale. Resta irrilevante, ai fini della determinazione dell'importo da garantire, l'ammontare degli interessi relativi al ritardo nell'esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata.

• **Soggetto estero**

Circ. Ag. Entrate
27.10.2015, n. 35/E

- Può rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio anche il rappresentante fiscale Iva, nel caso in cui il soggetto titolare del credito sia residente nell'UE o in uno Stato per il quale è in vigore una convenzione internazionale con l'Italia per la produzione dell'atto.

CONTRIBUENTI A RISCHIO

- Per i contribuenti considerati a rischio per gli interessi erariali, ai fini dell'ottenimento del rimborso Iva, permane l'**obbligo di prestare** la garanzia patrimoniale per tutte le istanze di rimborso aventi a oggetto crediti Iva di importo superiore a € 30.000,00.
- Si tratta, in particolare, dei contribuenti che:
 - .. esercitano un'attività d'impresa da **meno di 2 anni**, fatta eccezione per le start up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 179/2012;
 - .. nei 2 anni precedenti alla richiesta di rimborso hanno ricevuto **notifica di avvisi di accertamento o di rettifica** dai quali risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi dichiarati e quelli dovuti superiore:
 - . al 10% degli importi dichiarati, se non superiori a € 150.000;
 - . al 5% degli importi dichiarati, se superiori a € 150.000, ma non superiori a € 1.500.000;
 - . all'1% degli importi dichiarati, se superiori a € 1.500.000;
 - .. richiedono il rimborso del credito Iva emergente all'atto della cessazione dell'attività.

ASSENZA DI VISTO/SOTTOSCRIZIONE

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso Iva annuale senza apporre il **visto di conformità** o la **sottoscrizione alternativa**, è possibile **correggere l'errore o l'omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (art. 2, c. 8-bis D.P.R. 322/1998).**

MODIFICA IMPORTO CHIESTO A RIMBORSO

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- La dichiarazione integrativa, **da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (anziché entro i 90 giorni dalla scadenza del termine naturale), può essere utilizzata anche per modificare l'originaria domanda di rimborso per revocare, in tutto o in parte, l'importo.**
- La dichiarazione integrativa può essere presentata anche al fine di **aumentare l'importo richiesto a rimborso** e ridurre proporzionalmente quanto utilizzabile in compensazione o detrazione.

GRUPPI

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- Ai fini delle compensazioni nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo si rinvia alle disposizioni in materia di rimborsi, di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 633/1972. Pertanto, l'ammontare di € 30.000, rilevante ai fini dell'esonero da formalità, si applica anche per le compensazioni delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione della controllante, ovvero dalle dichiarazioni delle controllate, con le somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società del gruppo.

ESEMPI DI COMPILAZIONE

Esempio n. 1

Rimborsi Iva per prevalenza di operazioni non imponibili

Calcolo della prevalenza di operazioni non imponibili	Caso "A"	Caso "B"
Operazioni non imponibili	€ 100.000,00	€ 40.000,00
Operazioni imponibili	€ 160.000,00	€ 200.000,00
Volume d'affari	€ 260.000,00	€ 240.000,00
% operazioni non imponibili	38%	17%
Diritto al rimborso (se % superiore al 25%)⁽¹⁾	Sì	No

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1 IVA da versare		0,00
VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		7.000,00
di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis) ²		
VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		0,00
Importo di cui si richiede il rimborso		
di cui da liquidare mediante procedura semplificata ²		7.000,00
Causale del rimborso ³ <input checked="" type="checkbox"/> 3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ⁴ <input type="checkbox"/>	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter ⁵
Esonero garanzia ⁷ <input type="checkbox"/>		
Attestazione delle società e degli enti operativi		
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.		
VX4	FIRMA ⁸	Interpello ⁹ <input type="checkbox"/>

Mario Alfa

Esempio n. 2

Rimborsi Iva per differenza tra aliquota media su vendite e acquisti

Acquisti di beni e servizi	Imponibile 10%	€ 200.000,00	Iva 10%	(+) € 20.000,00
	Imponibile 22%	€ 500.000,00	Iva 22%	(+) € 110.000,00
	<i>Di cui per beni ammortizzabili</i>	€ 100.000,00	Iva 22%	€ 22.000,00
Totali Imponibile	€ 700.000,00	Iva a credito (=)	€ 130.000,00	
Cessioni di beni e servizi	Senza addebito Iva art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972	€ 500.000,00	-----	-----
	Imponibile aliquota 10%	€ 400.000,00	Iva 10%	(+) € 40.000,00
	Imponibile 22%	€ 350.000,00	Iva 22%	(+) € 77.000,00
	<i>Di cui per beni ammortizzabili</i>	€ 80.000,00	Iva 22%	€ 17.600,00
Totali Imponibile + art. 17, c. 6	€ 1.250.000,00	Iva a debito (=)	€ 117.000,00	
Credito Iva	Iva a credito - Iva a debito =	€ 130.000,00 - € 117.000,00	(=) €	13.000,00
Aliquota media	Operazioni passive	(130.000 - 22.000) : (700.000 - 100.000)	(=)	18,00%
	Operazioni attive	(117.000 - 17.600) : (1.250.000 - 80.000)	(=)	8,50%
Confronto aliquota media aumentata del 10%	8,50% + (8,50% x 10%) = 9,35%		Inferiore a 18,00%	
È possibile chiedere il rimborso del credito Iva annuale ⁽¹⁾ .				

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1 IVA da versare		0,00
VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		13.000,00
VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		13.000,00
Importo di cui si richiede il rimborso		
di cui da liquidare mediante procedura semplificata ²		13.000,00
Causale del rimborso ³ <input checked="" type="checkbox"/> 2	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ⁴ <input type="checkbox"/>	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter ⁵
Esonero garanzia ⁷ <input type="checkbox"/>		
Attestazione delle società e degli enti operativi		
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.		
VX4	FIRMA ⁸	Interpello ⁹ <input type="checkbox"/>

Mario Alfa

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, le società hanno facoltà di presentare preventivamente un'istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica. In tal caso, occorre barrare la casella "interpello", senza apporre la firma nel campo 8.

Il campo non deve essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo. La presenza dei presupposti per l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui ai punti 1) e 4) è segnalata dalla controllante nel prospetto IVA 26/PR mediante la compilazione del quadro VS, campo 8. Il campo non deve essere, altresì, compilato dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui. Tale situazione va segnalata barrando la casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" posta nel riquadro "Firma della dichiarazione" del frontespizio.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

Mario Alfa

Interpello ⁹

Nota⁽¹⁾ Poiché l'importo del credito non è superiore al limite di € 30.000,00, la società può chiedere il rimborso senza prestare la garanzia né apporre il visto di conformità al mod. Iva 2022. La stessa, inoltre, non è di comodo.

CHECK-LIST COMPILAZIONE DICHIARAZIONE IVA

Si propone uno strumento operativo di controllo degli adempimenti connessi con la compilazione o spedizione telematica della dichiarazione annuale Iva, che può costituire un utile supporto per l'attività degli addetti degli studi professionali.

PRESENTAZIONE	Modalità telematica	<p>Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato. Si applica, in tale ipotesi, la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00.
	Termini	<p>Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e, precisamente, nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Tra il 1.02.2022 e il 2.05.2022 (il 30.04.2022 cade di sabato).</p>
VERSAMENTO	Unica soluzione	<p>L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti).</p>
	Rateizzazione	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo; la 1^a rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non oltre il 16.11. Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto, la 2^a rata deve essere aumentata dello 0,33%, la 3^a rata dello 0,66% e così via.
	Entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione dei redditi	<p>Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001.</p> <p>Pertanto, il versamento rateale è effettuato maggiorando prima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla 1^a.</p>



[CHECK LIST RACCOLTA DATI DICHIARAZIONE IVA \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST RIPARTIZIONE TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST UTILIZZO CREDITO IVA \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST QUADRATURA LI,PE. \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE \(COMPILABILE\)](#)